

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
COMUNITA' DELLE VALLI DELL'OSSOLA**

COMUNE DI CRODO

VARIANTE STRUTTURALE N°2 al
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

PROGETTO PRELIMINARE
**Adottato con Deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE n°15 del 17 Luglio 2010**

**Approvato con Deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE n°... del 16 Giugno 2011**

LEGGE 10 DEL 28/1/77 - L.R. 56 DEL 5/12/77
L.R. 50 DEL 20/5/80 - L.R. DEL 11/8/82 N. 17

**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

I N D I C E

=====

TITOLO I - GENERALITA'

=====

Art. 1 - Elaborati della Variante Strutturale n°2 al Piano Regolatore

Generale Comunale .	Pag.	5
---------------------	------	---

Art. 2 - Applicazione del P.R.G.C.	Pag.	6
------------------------------------	------	---

TITOLO II - NORME GENERALI

=====

Art. 3 - Trasformazione edilizia ed urbanistica.	Pag.	6
--	------	---

Art. 4 - Attività in corso ed autorizzazioni temporanee.	Pag.	6
--	------	---

Art. 5 - Definizioni urbanistiche.	Pag.	7
------------------------------------	------	---

Art. 6 - Applicazione degli indici urbanistici.	Pag.	7
---	------	---

Art. 7 - Definizioni edilizie.	Pag.	7
--------------------------------	------	---

Art. 8 - Distanze ed altezze. .	Pag.	8
---------------------------------	------	---

Art. 9 - Terminologie edilizie ed urbanistiche. .	Pag.	9
---	------	---

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

=====

Art. 10 - Strumenti urbanistici per l'attuazione del P.R.G.C.	Pag.	10
---	------	----

Art. 11 - Programma Pluriennale di Attuazione – P.P.A.	Pag.	10
--	------	----

Art. 12 - Strumenti urbanistici esecutivi	Pag.	11
---	------	----

Art. 13 - Intervento edilizio diretto.	Pag.	12
--	------	----

Art. 14 - Convenzione dei piani esecutivi	Pag.	12
---	------	----

Art. 15 - Convenzione di cui agli interventi diretti.	Pag.	12
---	------	----

Art. 16 - Con testualità delle autorizzazioni commerciali e del Permesso di Costruire.	Pag.	13
---	------	----

Art. 17 - Condizioni per il rilascio degli interventi diretti.	Pag.	13
--	------	----

Art. 18 - Opere di urbanizzazione.	Pag.	13
------------------------------------	------	----

TITOLO IV - PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

=====

Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale.	Pag.	14
Art. 20 - Fasce di rispetto per la rete viaria.	Pag.	14
Art. 21 - Fasce di rispetto dai fiumi e dai torrenti.	Pag.	15
Art. 22 - Fasce di rispetto cimiteriale.	Pag.	15
Art. 23 - Fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari.	Pag.	15
Art. 24 - Aree con insediamenti di carattere storico ambientale e documentario (Centri storici).	Pag.	15
Art. 25 - Zone di completamento dei centri abitati.	Pag.	20
Art. 26 - Zone di nuovo impianto residenziale, turistico-residenziale ed alberghiero.	Pag.	22
Art. 27 - Zone industriali ed artigianali esistenti confermate (I.C.).	Pag.	23
Art. 28 - Zone industriali ed artigianali di nuovo impianto (I.N.I.)	Pag.	24
Art. 29 - Zone per impianti di produzione di energia elettrica (E.E.)	Pag.	24
Art. 30 - Zone per attività estrattive.	Pag.	25
Art. 31 - Zone agricole in edificabili di tutela ambientale.	Pag.	25
Art. 32 - Zone agricole - agro-pastorali e boschive.	Pag.	25
Art. 33 - Norme particolari per le zone agricole.	Pag.	26
Art. 34 - Zone per piste sciistiche ed impianti di risalita.	Pag.	27
Art. 35 - Zone per attrezzature di pubblica utilità, verde pubblico attrezzato.	Pag.	27
Art. 36 - Zone per parcheggi pubblici.	Pag.	27
Art. 37 - Zone a verde privato vincolato.	Pag.	27
Art. 38 - Zone per campeggio.	Pag.	28
Art. 39 - Impianti ed attrezzature.	Pag.	28
Art. 40 - Recinzioni.	Pag.	28
Art. 41 - Vincoli idrogeologici, elettrodotti, metanodotto.	Pag.	28
Art. 42 - Normativa generale.	Pag.	70

TITOLO V - NORME FINALI

=====

Art. 43 - Adempimenti dopo l'adozione del P.R.G.C.	Pag.	71
Art. 44 - Misure di salvaguardia.	Pag.	71
Art. 45 - Deroghe.	Pag.	71
Art. 46 - Norme in contrasto.	Pag.	71

TITOLO I - GENERALITA'**Art. 1****ELABORATI DELLA VARIANTE STRUTTURALE n°2 al PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

La Variante Strutturale n°2 al Piano Regolatore Generale Comunale è corredata dai seguenti elaborati fissati dall'art.14 Legge Regionale n° 56/77 e successive modificazioni.

A	Relazione Illustrativa			
B	Planimetria Sintetica del Piano	Scala	1:	25.000
C.1	Cartografia Generale con Aree Sciistiche e Aree di Estrazione	Scala	1:	10.000
C.2	Cartografia Generale con Aree Sciistiche e Aree di Estrazione	Scala	1:	10.000
C.3	Cartografia Generale con Aree Sciistiche e Aree di Estrazione	Scala	1:	10.000
D	Uso del Suolo			
D.1	Uso del Suolo	Scala	1:	5.000
D.2	Uso del Suolo	Scala	1:	5.000
D.3	Uso del Suolo	Scala	1:	5.000
D.4	Uso del Suolo	Scala	1:	5.000
E	Uso del suolo e Classificazione Geologica			
E.1	Tavola 1	Scala	1:	2.000
E.2	Tavola 2	Scala	1:	2.000
E.3	Tavola 3	Scala	1:	2.000
E.4	Tavola 4	Scala	1:	2.000
E.5	Tavola 5	Scala	1:	2.000
F	Norme Tecniche di Attuazione			
G	Scheda Quantitativa dei Dati Urbani			

Allegati Tecnici:

Documentazione Geologico-Tecnica redatta dal Dott. Geol. Fulvio Epifani in base alla normativa vigente (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP, dell'8 Maggio 1996).

REL 2	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA	
REL 3	RELAZIONE DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'ARPA	
NORME	QUADRO NORMATIVO	
ALL.8	SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE	
TAV. 10A	CARTA DI SINTESI PERICOLOSITA' MORFOLOGICA	Scala 1:10.000
TAV. 10B	CARTA DI SINTESI PERICOLOSITA' MORFOLOGICA	Scala 1:10.000
TAV. 11A	CARTA DI SINTESI PERICOLOSITA' MORFOLOGICA	Scala 1: 5.000
TAV. 11B	CARTA DI SINTESI PERICOLOSITA' MORFOLOGICA	Scala 1: 5.000
TAV. 12	CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO	Scala 1: 5.000

Art. 2 APPLICAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. disciplina l'uso del suolo del territorio comunale mediante norme e prescrizioni contenuti negli elaborati costituenti il P.R.G.C. in applicazione della Legge 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n.56/77 e n. 50/80 e n.17/82.

Le norme e le prescrizioni del P.R.G.C. sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici o privati o utenti di immobili.

Le previsioni di insediamento sono riferite ad un periodo di cinque anni.

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 3 TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA

L'istanza per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso aver per oggetto la sistemazione urbanistica dell'intera area asservita all'edificio ed al manufatto interessato della concessione, in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.C.

Il rilascio **del Permesso di Costruire o la presentazione della D.I.A.** è subordinato all'impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G.C. sul fondo interessato.

Ai fini dell'applicazione del disposto del precedente comma non sono considerate attività in contrasto con prescrizione del P.R.G.C. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela delle incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato.

La concessione per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all'impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa.

Art. 4 ATTIVITA' IN CORSO ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

E' fatto obbligo di cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio **del Permesso di Costruire o presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia - D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380 e s.m.i.**

Il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare **Permesso di Costruire o non abbiano presentato regolare Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), o per i quali tali documenti** siano scaduti o annullati.

Le autorizzazioni rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento dell'autorizzazione a

norma delle Leggi Nazionali e Regionali in vigore; la scadenza è fissata **dal Responsabile del Servizio** e comunicata all'interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti.

Art. 5 DEFINIZIONI URBANISTICHE

Per una esatta lettura ed interpretazione delle presenti norme di attuazioni del P.R.G.C. si farà riferimento alle definizioni urbanistiche ed edilizie seguenti:

1. **Superficie territoriale (St):** è data dal totale delle superfici fondiari private e pubbliche contenute nelle are che il P.R.G.C. destina agli interventi per insediamenti abitativi, produttivi, servizi ed opere di urbanizzazione.
2. **Superficie fondiaria (Sf):** si intende per superficie fondiaria la superficie netta dalle aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria.
3. **Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup):** comprende le aree destinate alla realizzazione delle opere definite dalla L.R. n°56/77 - Art.51 punto 1 e successive modificazioni.
4. **Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus):** comprende le aree destinate alla realizzazione delle opere definite dalla L.R. n°56/77 - art.51 punto 2 e successive modificazioni.
5. **Superficie per opere di urbanizzazione indotta (Sui):** comprende le aree destinate alla realizzazione delle opere definite dalla L.R. n° 56/77 - Art. 51 punto 3
6. **Indice di edificabilità territoriale (It):** esprime il volume massimo edificabile per ogni mq. di superficie territoriale.
7. **Indice di edificabilità fondiaria o indice volumetrico fondiario (If):** esprime il volume massimo edificabile fuori terra per ogni mq. di superficie fondiaria, esso non potrà comunque essere superiore al volume della densità territoriale.
8. **Rapporto massimo di copertura (Rc):** è dato dal rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria netta di proprietà.

Art. 6 APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Gli indici di edificabilità territoriale si applicano in presenza di strumento urbanistico esecutivo.

Gli indici di edificabilità fondiaria si applicano in caso di intervento edilizio diretto.

Art. 7 DEFINIZIONI EDILIZIE

1. **Superficie coperta (Sc):** è data dalla proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno delle costruzioni. Si misura al netto di gronde, pensiline, balconi, logge fino ad una sporgenza dal filo del fabbricato di non più di mt. 1,50
2. **Superficie utile (Su):** è data dalla somma di tutte le superfici di calpestio dei piani fuori terra, misurate:
 - a. al lordo delle muratura e tramezzature e della proiezione orizzontale su ogni piano degli elementi distributivi o funzionali verticali (vani degli impianti, degli ascensori, delle scale, ecc...)
 - b. al netto delle logge e dei balconi, dei porticati, delle tettoie, pensiline e strutture aperte, delle sovrastrutture tecniche.
3. **Rapporto di copertura ((Rc = Sc/Sf):** è pari al rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
4. **Altezza del fabbricato (h):** è data dalla lunghezza verticale misurata dalla quota media del piano di campagna a sistemazione avvenuta come da progetto, ovvero dai marciapiedi delle singole fronti fino all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura dei locali abitabili. Nel caso di sottotetti abitabili per "intradosso dell'ultimo solaio di copertura" si intende la quota risultante dalla media delle quote di massima e minima della falda inclinata di copertura misurata sotto trave.
5. **Volume del fabbricato (V):** il volume è dato dal prodotto della superficie coperta per l'altezza del fabbricato misurata come descritto al punto precedente. Sono esclusi dal computo del volume i porticati, le logge, i balconi, le sovrastrutture tecniche (torri di scale, di ascensori, camini, ecc...) sono compresi i volumi dei sottotetti qualora essi siano abitabili e cioè raggiungano almeno l'altezza media di n. 2,00. Sono altresì esclusi dal computo del volume i bassi fabbricati non residenziali (autorimesse, depositi) qualora non sporgano oltre mt. 1,50 dal piano medio del terreno sistemato. nel caso di edifici a piani sfalsati, a corpi discontinui o, comunque , costituiti da unità irregolari nella composizione complessiva dell'opera, il computo del volume va eseguito per singoli organismi o per singoli piani.
6. **Volume edificabile (Ve):** è il massimo volume edificabile ottenuto moltiplicando l'indice di "edificabilità fondiaria" per la "superficie fondiaria".
7. **Superficie minima da destinare a parcheggio privato (Pp):**

Art. 8 DISTANZE ED ALTEZZE

1. **Distanze minime tra fabbricati (De):** le distanze tra edifici vengono misurate in modo lineare, prendendo come riferimento quelle parti di edificio che incidono sulla consistenza volumetrica dello stesso.
2. **Distanze dai confini (DC):** le distanze dai confini vengono misurate a raggio.

3. **Distanze dalle strade (Ds):** le distanze dalle strade vengono misurate dai "cigli stradali". Per "ciglio stradale" si intende la linea limite della sede stradale, inclusi i marciapiedi, le banchine od altre strutture laterali quando queste siano transitabili.

Altezze dei fabbricati massime (Hm): L'altezza dei fabbricati sarà misurata come già specificato e sarà indicata a seconda della zona.

4. **Altezza dei piani (Hp):** E' l'altezza minima per i nuovi fabbricati dovrà essere pari a m. 2,70, è consentita la riduzione a m. 2,55 nei nuclei al di sopra di 1.000 mt. s.l.m. per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge 5.8.78 N. 457 lett. A), b), c), d) e all'art. 13 lett. A), b), c), d), della L.R. N. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere mantenute le altezze esistenti.

Art. 9

TERMINOLOGIE EDILIZIE ED URBANISTICHE

1. **Area edificabile:** E' la porzione di lotto che, a norma dello strumento urbanistico è suscettibile di utilizzazione edilizia. Essa si ottiene deducendo dall'area totale del lotto:
- a. Le porzioni che, per vincolo di legge o dello strumento urbanistico, sono sottratte all'uso edilizio privato in quanto destinate ad uso (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc...) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
 - b. Le porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto e che si intendono mantenere;
 - c. Le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente trasferita ad altro lotto vicino dello stesso proprietario o ceduto per convenzione (trascritta) ad un lotto confinante di altro proprietario. Si possono anche considerare aggregate all'area edificabile le aree confinanti, anche di altro proprietario, purché la cessione del diritto di sfruttamento (in volume od in superficie di piano) risulti da convenzione trascritta, modificabile solo con autorizzazione comunale. La cessione è ammissibile solo per lotti che hanno una edificabilità residua, cioè che sono "sottoedificati".
2. **Edificio o fabbricato residenziale:** Si intende quel fabbricato destinato per la maggior parte ad uso d'abitazione.
3. **Fabbricato accessorio:** Si dicono "accessori" quei fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo, commerciale, ecc. Essi non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato "principale" od a servizio di un fabbricato "principale esistente".
4. **Inizio lavori:** I lavori si considerano iniziati allorché, predisposto il progetto esecutivo, siano state intraprese in cantiere le prime operazioni effettive, ad esempio la messa a punto del cantiere, l'arrivo in cantiere dei materiali e degli attrezzi, l'avviamento dei lavori di sterro e di fondazione.
5. **Fine lavori:** Per le costruzioni di abitazioni a totale carico o col contributo dello Stato o di Enti locali, i lavori si considerano ultimati quando il fabbricato è immediatamente utilizzabile. Per le costruzioni private, i lavori si considerano ultimati, quando sia stato richiesto il permesso di abitabilità o d'agibilità, ai sensi degli artt. 221 e seguenti del T.U. sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265 ed ai sensi dell'art. 57 della L.R. n° 56/1977.

6. **Piani fuori terra:** E' il numero totale dei piani interamente fuori terra. Si conta sul proprietario più alto dell'edificio.
7. **Stanza o vano utile:** Per stanza o vano utile si intendono: le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati alle abitazioni, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto da adulto ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza almeno di mt. 2,20 dal pavimento.
8. **Vani accessori:** Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazione, destinate ai servizi, i disimpegni, ecc., nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerata stanze.
9. **Superficie abitabile:** E' la superficie totale delle stanze (vani utili), e cioè delle camere da letto, delle camere da pranzo da studio e da soggiorno, delle soffitte abitabili, delle cucine e degli altri spazi destinati all'abitazione (esclusi i vani accessori che fanno parte dello stesso alloggio).
10. **Piano abitabile:** Si considera piano abitabile anche se di altezza inferiore a quella regolamentare ed anche se parzialmente o totalmente interrato, il piano la cui ultimazione parziale o totale non sia esclusivamente destinata a servizi accessori dell'edificio, autorimesse, ripostigli e locali per servizi tecnologici.

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 10

STRUMENTI URBANISTICI PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua mediante:

- a) **Programma Pluriennale di Attuazione – P.P.A.** (qualora in Comune venga individuato dal Piano Territoriale tra quelli obbligati a dotarsi di P.P.A. o nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di dotarsi di P.P.A.);
- b) **Strumenti Urbanistici Esecutivi;**
- c) **Intervento Edilizio Diretto;**

Art. 11

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE – P.P.A.

Il **Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A)** viene redatto ai sensi dell'Art. 13 della Legge 22.01.1977 n°10 ed in conformità alle prescrizioni degli Artt.33-34-35-36-37 della L.R. n°56/77 e s.m.i. ed ha il compito di promuovere e coordinare gli interventi pubblici e privati in coerenza con la programmazione e il bilancio comunale.

Il contenuto del P.P.A. è stabilito dall'Art.34 della L.R. n°56/77 e s.m.i.

Il P.P.A. fissa inoltre i tempi e i termini entro i quali i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare istanza di Permesso di Costruire agli effetti dell'Art.13, comma 6 della Legge 28.01.1977 n°10.

Art. 12

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono quelli definiti dall'Art.32 della L.R. n°56/77 e s.m.i. Quelli di iniziativa comunale sono:

1. **Piani particolareggiati di esecuzione (P.P.E.)** sono soggetti alle disposizioni degli Artt.13 e seguenti Legge 17/8/1942 n°1150 e successive modificazioni, Art.27 della Legge 22/10/1971 n° 865, Artt.38-39-40 della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. **Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)** sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 18/4/1962 n°167 e s.m.i. e possono essere soggetti tutti gli immobili, aree ed edifici compresi nel territorio comunale nel rispetto dei dimensionamenti fissati dall'Art.38-40-41 della L.R. 56/77 e s.m.i.
3. **Piani di recupero di iniziativa pubblica (P.d.r.)** sono soggetti alle disposizioni dell'Art.41/bis della L.R. 56/77 e s.m.i. con riferimento alle procedure stabilite dagli Artt.28- 30 della Legge 5/8/78 n° 457.

Sono delimitati all'interno delle zone di degrado individuate dal P.R.G.C. alla cui formazione e approvazione sono subordinati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardano esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziale.

I Piani di Recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

4. **Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.)** sono soggetti alle disposizioni dell'Art.27 della Legge 22/10/1971 n°865 e dell'Artt.42-53-39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Tali aree possono essere:

- aree attrezzate di nuovo impianto, per insediamenti artigianali e industriali la cui estensione ubicativa ed organizzativa deve garantire la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficacia dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale e alle misure antinquinamento, oltrechè prevedere idonei collegamenti, trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
- aree di riordino da attrezzature comprendenti insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere eventualmente ricavati lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi.

5. **Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche (P.T.)** sono soggetti alle disposizioni dell'Art. 47 della L.R. 56/77 e s.m.i. e consistono nella progettazione coordinata, integrata e unitaria anche al fine di una ordinata attuazione di opere di varia natura e funzione per consentire vantaggi economici funzionali.

Quelli di iniziativa privata sono:

6. **Piani esecutivi convenzionati di libera iniziativa od obbligatori (P.E.C. e P.E.C.O.)** sono soggetti alle disposizioni degli Artt.43-44-45 della L.R. 56/77 e s.m.i. Il progetto del Piano Esecutivo comprende gli elaborati di cui all'Art.39 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativi ai P.P.E.
7. **Piani di recupero di iniziativa privata (P.d.r.)** sono soggetti alle disposizioni dall'Art.27-28 della Legge 5/8/78 n° 457 e dall'Art.43 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Art. 13 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto lo strumento urbanistico esecutivo si applica l'intervento edilizio diretto.

Nelle zone ove è previsto lo strumento urbanistico esecutivo, successivamente a questo si applica l'intervento edilizio diretto.

L'intervento edilizio diretto può essere attuato da operatori pubblici, Comune incluso, e da privati alle condizioni previste dalle presenti norme.

Le modalità dell'intervento diretto e le condizioni per il rilascio sono quelle disposte dalle leggi statali e in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia - D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380 e s.m.i.

Art. 14 CONVENZIONE DEI PIANI ESECUTIVI

Il contenuto della convenzione da stipulare nella formazione dei Piani Esecutivi di cui l'Art.12 delle presenti norme è stabilito dall'Art.45 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

Art. 15 CONVENZIONE DI CUI AGLI INTERVENTI DIRETTI

Le convenzioni da stipulare ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della Legge 28/1/1977 n° 10 in sede di rilascio del Permesso di Costruire, deve adeguarsi alla convenzione tipo predisposta dalla Regione che a norme dell'art. 49 della L.R. n° 56/77 devono contenere:

- a) Gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
- b) L'indicazione delle destinazione d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
- c) Il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
- d) La descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera, maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
- e) La determinazione del contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta l'eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
- f) I prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
- g) Norme e tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;

Le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per l'esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

Art. 16
CONTESTUALITA' DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Permesso di Costruire relativo alle medie strutture di vendita è rilasciato nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 56/77 s.m. e i. seguendo il principio della contualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D.Lgs 114/98.

Il Permesso di Costruire relativo alle grandi strutture di vendita deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del parere favorevole espresso in conferenza dei servizi così come previsto dall'art. 3, comma 5 delle L.R. 28/99.

Art. 17
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEGLI INTERVENTI DIRETTI

Le condizioni per il rilascio del Permesso di Costruire e per la realizzazione mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) sono quelle disposte dalle leggi statali e in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia - D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380 e s.m.i.

Art. 18
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta sono quelle indicate all'art.51 della L.R. 56/77 e s.m. e i. Sono considerate opere di urbanizzazione anche le opere necessarie ad allacciare una zona ai pubblici servizi e cioè (per gli effetti del 5° comma, punto 2) dell'art.28 della legge 17.08.1942 n.1150 e s.m. e i.

TITOLO IV - PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 19 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale è suddiviso in:

- a) Zone non edificabili
 - Rete viaria
 - Fasce di rispetto della rete viaria
 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
 - Fasce di rispetto cimiteriale
 - Fasce di rispetto degli edifici industriali
 - Fasce di rispetto delle piste sciistiche
- b) Zone ed edifici soggetti ad interventi edilizi di carattere residenziale e turistico
 - Centri storici
 - Zone di completamento
 - Zone di nuovo impianto
- c) Zone per attività produttive a carattere artigianale ed industriali
 - Impianti industriali ed artigianali esistenti confermati
 - Zone industriali ed artigianali di nuovo impianto
 - Zone per attività estrattive
 - Zone per impianti di produzione energia elettrica
- d) Zone agricole
 - Zone agricole inedificabili
 - Zone agricole, prati, prati-pascoli, boschi
- e) Zone per piste sciistiche ed impianti di risalita
- f) Zone da attrezzare per pubblica utilità
 - Aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie)
 - Aree per attrezzature di interesse comune (chiese, municipio, ecc...)
 - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sporto
 - Aree per parcheggi pubblici
 - Aree per la sosta temporanea
- g) Zone a verde privato vincolato.

Art. 20 FASCE DI RISPETTO PER LA RETE VIARIA

A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno ai centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto secondo le disposizioni del D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/95.

Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 6,00.

Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, sono ammesse esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

In caso di nuova costruzione sita nell'ambito del centro abitato o di ricostruzione secondo allineamenti stradali preesistenti il Comune può imporre in sede di rilascio del "singolo

permesso di costruire" la rettifica in più o in meno degli allineamenti, sino ad un massimo di mt. 3,00.

Gli accessi carrabili, eseguibili in continuità con le recinzioni, di proprietà sul lato delle strade, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale almeno mt. 2,00 ed avere elementi di invito a squarcio.

Per quanto non contenuto nel presente articolo si fa riferimento ai disposti degli artt. 27-28 L.R. 56/77, 50/50 e 17/82.

Art. 21

FASCE DI RISPETTO DAI FIUMI E DAI TORRENTI

Nelle aree comprese in dette fasce è vietata ogni nuova edificazione, sono unicamente ammesse destinazione a: percorsi pedonali o ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e ove occorra, parcheggi pubblici.

Si fa comunque riferimento all'art. 29 della L.R. 56/77, 50/80, 17/82.

Art. 22

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

Sono state definite secondo i disposti dell'art. 27 L.R. 56/77 - 50/80 riducendo la profondità della fascia a mt. 50,00 ove la preesistenza di edifici o di infrastrutture lo giustificava.

Nelle aree comprese in dette zone non sono ammesse nuove costruzioni, né l'ampliamento di quelli esistenti, sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di culture arboree industriali.

Art. 23

FASCE DI RISPETTO DEI SISTEMI DI PISTE SCIISTICHE, DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Le suddette fasce devono avere una profondità pari a mt. 50,00 all'interno della fascia sono vietate le nuove costruzioni, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con aumento di volume non superiore al 20% del volume preesistente.

Art. 24

AREE CON INSEDIAMENTI DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE E DOCUMENTARIO (CENTRI STORICI)

Sono le parti di territorio comunale, individuate ai sensi dell'art. 24 - 1° comma - punto 2) della L.R. n° 56/77 che sono caratterizzate dalla presenza di agglomerati urbani o rurali, anche di piccolo nucleo, aventi carattere ambientale e documentario, ed in alcuni casi anche storico-artistico.

Le aree circostanti sono da considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Nelle aree sopra descritte sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza
- servizi sociali pubblici
- commercio al dettaglio, bar e ristoranti
- artigianato di servizio alla residenza, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e moleste
- studi professionali
- alberghi e pensioni
- aziende agricole se già esistenti e funzionanti.

Nelle suddette aree il P.R.G. si attua con intervento diretto salvo che per gli edifici e le aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo indicati sulle tavole di piano.

Gli interventi di qualsiasi tipo devono assumere i seguenti criteri di salvaguardia ambientali da osservare sia in fase di progetto che di esecuzione degli interventi.

a) Materiali di copertura.

Si fa obbligo di mantenere le coperture in piode; qualora si renda indispensabile il totale rifacimento della copertura (a seguito di accertamento del Tecnico Comunale) potrà essere consentito l'uso di altro materiale simile alle "piode" che sarà indicato dalla Commissione Edilizia.

Si fa obbligo al mantenimento delle pendenze originali dei tetti e le gronde dovranno essere mantenute nella loro tipologia originale.

b) Materiali di rivestimento esterno.

Si fa obbligo al mantenimento delle facciate in pietra per quegli edifici dai quali può apparire evidente il processo tecnologico costruttivo.

Gli eventuali materiali di rivestimento esterno consentito deve essere di tipo lisci (intonaco e tinteggiatura, intonaci plastici, ecc...).

Gli uffici comunali daranno comunque le opportune indicazioni.

Per ciò che riguarda i rustici, ristrutturati per mantenendo una struttura rurale, sono consentiti trattamenti a calce e cemento strallato.

Le tinteggiature dovranno essere autorizzate sulla base di campioni depositati presso gli Uffici Comunali.

Si fa obbligo al Concessionario di procedere, con tecniche adeguate, alla conservazione ed al restauro di tutti gli elementi decorativi presenti negli edifici individuati nelle apposite tavole come tipo.

c) Strutture portanti.

- obbligo al mantenimento alla conservazione, al restauro ed al consolidamento di tutte le strutture portanti orizzontali ad archi a volta, in legno o ferro misto laterizio per gli edifici appartenenti ai gruppi tipologici A;

- obbligo al mantenimento, restauro e consolidamento o rifacimento delle strutture portanti orizzontali originali in tutte le parti esterne che evidenzino il processo tecnologico e costruttivo anche in parti comuni all'interno dell'edificio;

- per i ballatoi esterni ed interni, balconi, balconcini, loggiati, obbligo al mantenimento, conservazione e consolidamento di quelli originali in pietra o ferro-pietra o legno, con esclusione di rifacimenti in stile ad eccezione di quelli occorrenti per operazioni di restauro eseguite con le tecnologie originali, e con esclusione di intonacature e

tinteggiature di alcun tipo ad eccezione delle parti in conglomerato cementizio e legati in ferro;

- ogni operazione di consolidamento deve essere eseguita con le tecniche proprie del restauro.

d) Carattere tipologici.

- obbligo al mantenimento dei caratteri tipologici soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra spazi privati e spazi collettivi e comuni (ballatoi, passaggi collettivi, percorsi verticali, porticati, logge, ecc.) riferendosi sempre comunque alla necessità di adeguare le qualità e presenze dei servizi igienico-sanitarie e tecnologiche agli standards attuali;
- obbligo al rispetto dei rapporti spaziali e delle dimensioni, anche in deroga alle norme igienico-edilizie in vigore, tipiche delle aperture esterne (porte, porte-balconi, finestre);

Il ripristino di aperture esterne occluse nel tempo è obbligatorio per le tipologie sottoposte a categorie di intervento di restauro e ristrutturazione con vincolo;

Non è consentita l'installazione di insegne esterne di vario tipo, per le quali va richiesta autorizzazione con grafici particolareggiati in allegato, che possono disturbare la lettura dell'ambiente o comunque danneggiare l'immagine degli edifici e dei nuclei. L'autorizzazione va richiesta anche per le operazioni di sostituzione di quelle esistenti su cui valgono le seguenti norme: le vetrine o insegne commerciali che caratterizzano l'ambiente urbano con la loro presenza vanno mantenute e conservate in efficienza.

e) Pavimentazione.

Per quelle interne vi è l'obbligo al mantenimento ed alla conservazione di quelle di particolare pregio e valore che fanno parte integrante dei caratteri architettonici e costruttivi dell'edificio per i tipi A.

La sostituzione, rifacimento e nuova installazione di pavimenti in cortili, androni, porticati ed altri spazi collettivi sono sottoposti ad autorizzazione comunale.

f) Destinazione d'uso.

Le autorimesse nell'ambito dei corpi principali sono ammesse se già in presenza di normali condizioni di accessibilità veicolare con un allargamento massimo di mt. 2,50.

Il sistema di chiusura delle autorimesse deve essere realizzato con rivestimento esterno in legno.

Per le attività artigianali di trasformazione e per quante altre ritenute idonee dall'Amministrazione prima del permesso di costruire o autorizzazione sarà necessario un'apposita convenzione da trascriversi a favore del Comune, riportante l'esplicito obbligo a non superare limiti fisicamente precisati di inquinamento idrico, atmosferico e acustico esterno ed interno e la possibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire di autorità alla esecuzione delle opere di depurazione o di isolamento con spese a carico dell'attività inquinante.

g) Aree libere.

- Nelle aree libere non edificate, nei giardini e negli orti esistenti in assenza di indicazioni di Piano, sono ammesse esclusivamente opere di conservazione e manutenzione agli impianti arborei;
- Sono vietati il taglio e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale;

- Possono essere ammessi modesti interventi edilizi necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali, al consolidamento o alla sistemazione dei terreni, o utili alla pratica delle coltivazioni orticole e/o floricole;
- Non sono consentite recinzioni o muretti che alterino l'assetto degli spazi collettivi e ne modificano l'uso;
- Possono essere autorizzati interventi di consolidamento e sostituzione di muri di cinta, di altezza pari al preesistente quando il manufatto concorre a caratterizzare morfologicamente il contesto storico ambientale (esempio cortine, viottoli, antichi percorsi, ecc.)

h) Norme particolari e finali.

1. In tutti gli edifici compresi nelle aree di cui al presente articolo ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria A) sono ammessi ampliamenti volumetrici anche in assenza di strumenti urbanistici esecutivi pari al 20% del volume esistente, alle seguenti condizioni:
 - a) Che l'ampliamento volumetrico sia necessario per garantire l'adeguamento alle altezze minime di mt. 2,70 per quelli inferiori a mt. 2,40 e comunque per una sopraelevazione complessiva non superiore a mt. 1,00;
 - b) tale operazione dovrà preferibilmente vedere il recupero del volume del sottotetto evitando sopraelevazioni;
 - c) Che l'ampliamento volumetrico sia necessario per l'inserimento di servizi igienici a condizione che formino un volume continuo che partendo da terra giunga al tetto;
 - d) non è consentito l'ampliamento occupando ballatoi o percorsi collettivi o loggiati;
 - e) il servizio con l'area di disimpegno non può superare i mq. 10,0 di superficie lorda;
 - f) l'ampliamento non è consentito se va ad occupare la superficie (anche privata) di corti godute collettivamente;
 - g) Che l'ampliamento volumetrico sia necessario alla chiusura (esclusivamente con vetrate) di vani scala esterni che mettono in comunicazione vani dello stesso alloggio in misura non superiore a 4.
 - h) Che l'ampliamento sia finalizzato ad assolvere fabbisogni igienico edilizi e funzionali.
2. All'interno delle aree di cui al presente articolo è consentito il mantenimento delle altezze interpiano esistenti se superiori a mt. 2,10 delle residenze oggetto di intervento edilizio.
3. Il recupero ad uso residenziale dei sottotetti che presentano un'altezza media di mt. 1,80 è comunque possibile.
4. Per lavori di ampliamento di fabbricati esistenti la distanza minima da altri fabbricati è quella prevista dal codice civile.
5. Nel caso di edifici diroccati o parzialmente crollati è ammessa la ricostruzione secondo l'ingombro planimetrico definito su cartografie o rilevabili in sito. In questo caso per l'altezza degli edifici oggetto di ricostruzione vale quanto risultante da certificati catastali, da documentazione ufficiale precedente alla richiesta di ricostruzione, da documentazione fotografica, da elementi costruttivi esistenti e rilevabili. In caso di mancanza di riferimenti è ammessa la ricostruzione con un'altezza media totale pari a 6,00 m.

Le classificazioni tipologico-formali legate alla classe di intervento sono:

- A. Edifici particolarmente caratterizzati per la presenza di elementi formali, architettonici, tipologici, decorativi e ambientali per i quali si prescrivono unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo. Eventuali impianti e servizi devono essere realizzati nell'ambito dell'edificio e non all'esterno.
Si dovrà avere cura nel mantenere il più possibile gli elementi caratterizzanti dell'edificio: tecnologiche, materiali, spazi e funzioni.
- B. Edifici a carattere documentario, con elementi formali architettonici, tipologici, decorativi, con caratteristiche di ripetitività nel contesto ambientale.
Per tali edifici sono possibili interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia limitatamente alle parti interne con rigoroso rispetto dei caratteri formali ed architettonici.
- C. Edifici aventi valore documentario nullo o profondamente alterato, privi degli elementi di cui alla categoria b) o le cui condizioni edilizie, statiche e igieniche non ne consentono il recupero.
Per tali edifici è consentita, con intervento diretto, la ristrutturazione edilizia.
Qualora nel corso degli interventi ammissibili o sulla base di un adeguato approfondimento progettuale si ravvisasse la necessità, per motivi statici, di demolire e ricostruire l'intero fabbricato, l'intervento complessivo dovrà essere preventivamente inserito in un S.U.E. esteso al fabbricato, alle aree di pertinenza private ed alle adiacenti aree pubbliche se esistenti.
- D. Rustici o casseri o altri edifici con destinazione d'uso non residenziale per i quali è ammesso il recupero ad uso residenziale con gli incrementi volumetrici necessari all'inserimento dei servizi igienici e per l'adeguamento delle altezze interne ciò dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e di ogni altro elemento formale e tipologico del contesto ambientale.
- E. Edifici nuovi o ristrutturati o porzioni di fabbricati ristrutturati per i quali sono consentite operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione o il ripristino delle condizioni precedenti per le parti in contrasto.

Le classificazioni sopra descritte ed indicate nella tavola di sviluppo di P.R.G.C. delle aree urbane e gli ampliamenti volumetrici di cui al presente articolo, hanno valore prescrittivo fino all'approvazione di Piani di Recupero le cui previsioni progettuali, a seguito delle analisi e verifiche rese necessarie, possono modificarli ed integrarli.

Per le zone ove il PIANO DI RECUPERO non è previsto ci si atterrà comunque alle disposizioni sopra descritte facendo riferimento alle apposite Tavole 1.1000

Art. 25

ZONE DI COMPLETAMENTO DEI CENTRI ABITATI (RC) - (Rcl)

Si dividono a loro volta in ZONE DI COMPLETAMENTO E CONSERVAZIONE ed in ZONE DI COMPLETAMENTO LOTTI LIBERI.

a. Zone di completamento e conservazione (RC)

1. Sono costituite dalle zone a contatto con centri storici.
La caratteristica della zona è quella residenziale di recente insediamento con edificazione isolata prevalentemente unifamiliare ad uso residenziale sia di residenti che di turisti.
Sono altresì consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. *Servizi sociali pubblici*
 - b. *Commerciali al dettaglio, bar, ristoranti, alberghi e pensioni.*
 - c. *Artigianato di servizio alla residenza, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e moleste*
 - d. *Studi professionali*
 - e. *Aziende agricole se già esistenti e funzionanti.*
2. In queste zone sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia senza demolizione totale dell'edificio.
3. Sono consentiti ampliamenti delle residenze per la realizzazione di autorimessa e/o di volume abitabile, concessi una sola volta, nella misura del 30% del volume preesistente, è comunque consentita la realizzazione di un minimo di mq. 25,00 di superficie (utile abitabile) o di mq. 25,00 di superficie coperta (se ripostiglio o autorimesse).
4. Il volume dell'edificio in ampliamento dovrà interessare un lotto di terreno in proprietà in modo che si rispettino i seguenti indici:

(If) – Indice fondiario: **2,00 mc./mq.**

(Rc) – Rapporto di copertura massima **1/3** o quella esistente se superiore.

(Dc) – Distanza dai confini: **mt. 5,00** o quella esistente se inferiore.

(H) – Altezza massima: **mt. 10,00** o quella esistente se superiore.

(Ds) – Distanza dalle strade: **mt. 6,00** da Strade Comunali e Provinciali di larghezza superiore a mt. 5,00.
mt. 3,00 da Strade Comunali di limitato interesse e mulattiere.
5. Qualora l'edificio esistente non rispetta le distanze precedentemente indicate la parte ampliata potrà allinearsi all'esistente, ma non deve ridurre la distanza salvo la possibilità data al Comune di imporre l'arretramento secondo quanto disposto **dall'Art. 19** delle presenti norme.

(De) – Distanza tra fabbricati: **mt. 10,00** o quella esistente se inferiore.
6. E' consentita la trasformazione d'uso di edifici rurali nel rispetto delle precedenti disposizioni.
7. E' consentita la realizzazione di autorimesse e ripostigli, ecc. a servizio delle abitazioni che ne dimostrino l'effettivo fabbisogno; i medesimi non dovranno superare l'altezza massima di **mt. 3,00** e potranno essere costruiti a confine con le

altre proprietà e a ridosso di edifici esistenti qualora questi non presentino pareti finestrate.

Nel caso in cui vi siano pareti finestrate la distanza dovrà essere pari a **mt. 3,00**.

8. Gli edifici destinati per attività turistica ed alberghiera (alberghi, ristoranti, ecc.) esistenti possono essere ampliati nella misura del **30%** del volume esistente purché rispettino gli indici fissati con il presente articolo.
 9. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.
- Il P.R.G.C. è attuato per questa zona con intervento diretto. (Permesso di Costruire singolo.

b. Zone di completamento lotti liberi (R.c.l.)

1. Sono costituite da zone aventi le stesse caratteristiche di quelle al punto a) del presente articolo.
2. Per tali zone sono ammessi nuovi insediamenti sui lotti previsti nel rispetto dei seguenti indici:

(If) – <u>Indice fondiario:</u>	0,8 mc./mq.
(Rc) – <u>Rapporto di copertura:</u>	1/4 (25%)
(H) – <u>Altezza massima</u>	mt. 10,00
(Ds) – <u>Distanza dalle strade:</u>	mt. 6,00 da Strade Comunali e Provinciali di larghezza superiore a mt. 5,00. mt. 3,00 da Strade Comunali di limitato interesse e mulattiere.
(De) – <u>Distanza tra edifici:</u>	mt. 10,00
(Pp) – <u>Superficie destinata a parcheggio privato:</u>	1,00 mq./20 mc.

3. Relativamente agli interventi di cui alle precedenti Lett.a e Lett.b, si prescrive in fase esecutiva di:
 - a. *Procedere al taglio eventuale delle essenze arboree verificando che non siano in corso attività di nidificazione e di allevamento di giovani esemplari da parte dell'avifauna; nel caso sussistano queste condizioni attendere il termine per non pregiudicare la stagione riproduttiva delle speci coinvolte*
 - b. *Minimizzare le asportazioni di suolo e comunque di evitarle qualora non siano direttamente funzionali alla realizzazione delle opere autorizzate.*
 - c. *In caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, prestare attenzione all'eventuale impiego di terreno proveniente da altri siti verificando che lo stesso non contenga propagali, ovvero elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, par altro circondato da alta naturalità da salvaguardare.*
 - d. *Per eventuali ripristini, ricorrere ad essenze arbustive ed arboree che, oltre ad una documentata provenienza locale, si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali.*
4. Relativamente alle aree identificate con le sigle **RCLV20** ed **RCL3** l'attuazione degli interventi edificatori dovrà essere subordinata a Concessione Convenzionata riguardante congiuntamente entrambi i lotti.
5. Relativamente alle aree **RCLV11** e **RCLV6** il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per tali aree sarà condizionato dall'inserimento delle zone stesse all'interno della perimetrazione del centro abitato e relativa approvazione.

Art. 26

ZONE DI NUOVO IMPIANTO RESIDENZIALE, TURISTICO - RESIDENZIALE ED ALBERGHIERO (RN)

Comprendono zone di nuovo impianto per insediamenti residenziali e turistico-residenziali, zone di nuovo impianto per il soddisfacimento delle esigenze connesse con l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.)

a. Zone di nuovo impianto per insediamenti residenziali, alberghieri e turistici residenziali – (RN)

Le destinazioni previste in queste zone sono quelle residenziali, turistiche residenziali ed alberghiere con espansione in aree parzialmente urbanizzate.

1. Gli interventi possibili previa approvazione dei Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) obbligatori ed estesi a tutte le zone o in parti di zona che consentono piani razionali ed efficienti. Se il P.E.C. non viene redatto ed approvato le zone rimangono agricole.
2. Gli indici di zona sono:

(It) – <u>indice territoriale</u>	5.000 mc./ha.
(If) – <u>Indice fondiario</u>	0,80 mc./mq.
(Rc) – <u>Rapporto di copertura</u>	1/4 (25%)

(H) – Altezza massima

mt. 7,00 (2 piani fuori terra) ammessa la mansarda nel sottotetto.

(Ds) – Distanza dalle strade:

mt. 3,00 da strade pedonali di accesso ai singoli lotti;

mt. 6,00 da strade Comunali e Provinciali di larghezza superiore a mt. 5,00.

(De) – Distanza tra fabbricati

mt. 10,00 tra pareti finestrate.

(Pp) – Superficie destinata a parcheggio privato: **1,00 mq./20 mc.**

3. Il volume di ogni costruzione non dovrà superare di norma mc. 800,0 fuori terra misurati vuoto per pieno. La suddetta cubatura può essere superata solamente nel caso di esecuzione di strutture vincolate ad alberghi, pensioni, dove è altresì possibile l'esecuzione di n°3 piani fuori terra; la deroga dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale prima del rilascio del Permesso di Costruire.
4. Il piano esecutivo dovrà prevedere le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria nella misura di **32,50 mq. / 90,00 mc.** di volume edificabile ripartita secondo criteri di opportunità che indicativamente potrebbero essere:
 - a) **mq. 20,00** per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
 - b) **mq. 12,50** per strade veicolari, pedonali e parcheggi.

Art. 27

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI CONFERMATE (I.C.)

Trattasi di zone industriali ed artigianali già totalmente urbanizzate su cui sono già ubicate aziende industriali ed artigianali con lotti ancora disponibili per l'insediamento di altre attività produttive.

a. Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto.

1. Nelle zone è concesso l'ampliamento della superficie coperta esistente di aziende industriali ed artigianali fino al **50%** dell'area di proprietà.
2. Per i nuovi insediamenti artigianali ed industriali compresi nella zona la superficie coperta massima non potrà superare il **50%** dell'area di proprietà.
3. Negli interventi di ampliamento o di nuovo insediamento, è ammessa la realizzazione di abitazione per il custode, o titolare, uffici od esposizioni, fino ad un massimo di **mq. 220** di superficie utile.
4. Le distanze dai confini dovranno essere almeno pari a **mt. 5,00** nel caso di ampliamento possono essere mantenute le distanze preesistenti se inferiore a **mt. 5,00**.
5. Le distanze tra fabbricati dovranno essere almeno pari a **mt. 10,00** nel caso di ampliamento possono essere mantenute le distanze preesistenti se inferiori a mt. 10,00.

6. La distanza dai cigli stradali dovrà essere di almeno **mt. 6,00**.
7. Laddove vi sia aderenza con aree sensibili (unità abitative), è d'obbligo produrre in fase di progettazione, specifica Documentazione relativa allo "STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO" conforme alla D.G.R. n°9-11616 del 02-02-2004 (Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art.3, comma 3, Lett.C) che analizzi il rispetto dei limiti di zona delle eventuali attività produttive, oltre ai limiti differenziali presso le unità abitative vicine.
8. Per quanto attiene alle aree identificate nelle tavola E3 con la sigla **I.C.v** sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso classificate come non nocive e comunque compatibili con le aree a destinazione residenziale limitrofe.
L'attuazione degli interventi sarà subordinata a verifica di compatibilità acustica preventiva.

Art. 28

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO (I.N.I.)

Nelle zone potranno insediarsi: industrie, laboratori artigianali, gli impianti tecnologici, magazzini di deposito.

1. Il P.R.G. è attuato mediante Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).
2. Gli indici di zona sono:

(Rc) – <u>Rapporto di copertura</u>	1/2 (50%)
(Dc) – <u>Distanza dai confini</u>	ml. 5,00
(Ds) – <u>Distanza dalle strade</u>	ml. 6,00
(De) – <u>Distanza dagli edifici</u>	ml.10,00
3. Sono altresì ammesse le costruzioni di abitazioni per i titolari o custodi oppure per gli uffici di pertinenza dell'attività produttiva per un volume massimo pari a **mc. 600,00**.
4. La dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature varie dovrà essere almeno pari al **10%** della superficie destinata ai nuovi insediamenti, e dovranno essere individuate nella stesura del **P.I.P.**

Art. 29

ZONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (E.E.)

Zone che si confermano nella loro attuale destinazione ove sono realizzate strutture ed impianti di produzione di energia elettrica.

Su tutto il territorio comunale ove le leggi in materia, le relative concessioni e le opportune verifiche idrogeologiche lo consentono è ammessa la costruzione di piccoli impianti idrogeologici costituiti da opera di presa, opera di adduzione e locale centrale nel rispetto degli indici di cui all'art. 28.

Art. 30 **ZONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Trattasi di zone destinate all'attività estrattiva che dovrà avvenire nel rispetto delle leggi regionali e statali.

Per ogni provvedimento in materia si farà riferimento alla Legge Regionale n° 69 del 22.11.1978 e s.m. e i.

Art. 31 **ZONE AGRICOLE INEDIFICABILI DI TUTELA AMBIENTALE**

Queste zone, contigue all'abitato e costituenti, la naturale cornice ambientale degli abitati stessi, sono inedificabili a tutti gli effetti; ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o Silvo-Pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione; non è comunque consentito l'accumulo di materiale e rottami a cielo aperto.

Art. 32 **ZONE AGRICOLE – AGRO-PASTORALI – BOSCHIVE**

Zone nelle quali è possibile la realizzazione di residenze per gli agricoltori, la realizzazione di stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto.

1. Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che prevede il mantenimento per **20 anni** della destinazione dell'immobile al servizio di attività agricole e le sanzioni previste all'art. 69 della L.R. 56/77 per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
2. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:
 - a) *Nei casi di morte o invalidità del concessionario;*
 - b) *Nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;*
 - c) *Nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità agricola di cui all'art. 37 della L.R. 22 febbraio 1977 n° 15.*
3. Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte di aventi causa del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).
4. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 5° comma gli interventi previsti dalle lettere c), e), e) dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10.
5. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti:
 - a) *Terreni a culture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.*
 - b) *Terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.*

- c) *Terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 per mq.*
 d) *Terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda.*
 e) *Terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a mc. 500,00 Per ogni azienda.*
6. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti ed al lordo degli edifici esistenti.
 7. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 1° comma del presente articolo.
 8. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli apprezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.
 9. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i **mc. 1.000,00**
 10. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto.
 11. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al P.R.G.C.
 12. Le classi di colture in atti e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 69 della L.R. 56/77, modifica di destinazione d'uso.
 13. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 13 e 14 del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare.
 14. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse.
 15. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
 16. Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

(Ds) – <u>Distanze dalla strade:</u>	ai sensi del D.M. 01 Aprile 1968; ml.10,00 per le strade pedonali e quelle comunali di larghezza inferiore a ml. 5,00 ed a fondo cieco la distanza potrà essere ridotta a
(Dc) – <u>Distanze dai confini</u>	ml. 5,00
(Df) – <u>Distanze da fabbricati di civile abitazione:</u>	ml. 40,00 per le nuove stalle

Art. 33 NORME PARTICOLARI PER LE ZONE AGRICOLE

1. Nelle zone agricole è ammesso il recupero degli edifici esistenti da adibire a residenza rurale.
2. Gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia nei limiti di aumento della superficie utile del 20% raggiungendo dell'altezza interna dei locali a ml. 2,55.

3. Le distanze dai confini potranno essere quelle esistenti semprechè non siano inferiori ai minimi stabiliti dal Codice Civile.
4. I suddetti interventi dovranno essere eseguiti mantenendo le caratteristiche tipologico-formali.
5. Il Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A), potrà essere rilasciato o presentata da coloro che esercitano l'attività agricola.

Art. 34

ZONE PER PISTE SCIISTICHE ED IMPIANTI DI RISALITA

1. Zone nelle quali è possibile l'utilizzazione del territorio per la pratica degli sport invernali.
2. Sono vietate nuove costruzioni, sia residenziali che agricole, salvo posti di ristoro e le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti.
3. La costruzione di impianti di risalita è subordinata al preventivo rilascio del Permesso di Costruire che può essere rilasciato limitatamente agli impianti stessi ed ai posti di ristoro che potranno trovare collocazione anche in edifici esistenti in passato adibiti all'attività agricola ed ora in disuso.

Art. 35

ZONE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA', VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

1. Il P.R.G. potrà essere attuato mediante Piani Tecnici esecutivi previsti dalla L.R. 56/77, 50/80 all'art. 47.
2. In tal caso il Comune forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo anche al fine di una ordinata attuazione.
3. Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
5. I progetti di opere pubbliche approvati ai sensi della Legge 3/1/1978 N. 1 costituiscono automatica variante al P.R.G.C.

Art. 36

ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Su tali aree non sono ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di edifici esistenti.
2. Ma dovranno essere riservate per la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio di autoveicoli.

Art. 37

ZONE A VERDE PRIVATO VINCOLATO

1. Su tali aree di proprietà privata, già attrezzate a parco è posto il vincolo di inedificabilità assoluta.
2. L'uso da parte del pubblico del parco andrà regolamentato con apposita convenzione da stipulare tra il Comune e la proprietà privata.

Art. 38

ZONE PER CAMPEGGIO

1. Aree destinate a campeggio e quindi adatte alla sosta di tende e roulotte.
2. Le aree dovranno essere dotate di servizi igienici, acqua potabile, piantumazioni e dovranno essere recintate con recinzioni adeguate all'ambiente.
3. Sono vietate su tali aree nuove costruzioni salvo quelle necessarie per ospitare i servizi necessari.
4. Si applicano i disposti della L.R. 54/79.

Art. 39

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In tutto il territorio comunale può essere rilasciato il Permesso di Costruire per la costruzione di cabine elettriche, cabine telefoniche, linee elettriche e telefoniche ed impianti di depurazione obbligando le ditte o enti concessionari alla miglior esecuzione del lavoro soprattutto in relazione ad aspetti ambientali e paesaggistici.

Art. 40

RECINZIONI

1. Le recinzioni lungo le strade pubbliche esistenti o previste nel P.R.G. dovranno essere arretrate a ml. 1,50 dal ciglio stradale.
2. Le recinzioni dovranno assumere una tipologia consona all'ambiente, non dovranno superare l'altezza di m. 1,20.
3. Le recinzioni di aree industriali ed artigianali dovranno essere arretrate di ml. 3,0 dal ciglio delle strade principali.
4. Su conforme parere del Consiglio Comunale si può imporre l'arretramento della recinzione di aree industriali ed artigianali dal ciglio stradale per una profondità di ml. 5,00 onde consentire la formazione di parcheggi pubblici.
5. L'altezza delle recinzioni per le aree industriali ed artigianali non dovrà superare i ml. 2,00 e dovrà assumere una tipologia consona all'ambiente.

Art. 41

VINCOLI IDROGEOLOGICI, ELETTRODOTTI, METANODOTTO

a. Vincoli Idrogeologici

In riferimento all'IDONEITÀ in relazione alla pericolosità geomorfologica, le prescrizioni contenute nella RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA, la LEGENDA e le delimitazioni della CARTA DI SINTESI DELLA

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA e dell'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA, formano parte integrante delle presenti norme, pertanto il rilascio del permesso di costruire o l'approvazione di progetti di opere pubbliche è subordinato alla verifica delle condizioni previste dai sopraccitati elaborati.

La lettura, le delimitazioni e le indicazioni delle sopra elencate tavole, prevarranno sulle tavole urbanistiche del Piano Regolatore vigente.

Per costruzioni esistenti ricadenti su due diverse aree di idoneità urbanistica, si applicano a tutto l'edificio, le prescrizioni riferite alla classe di idoneità con prevalenza di superficie coperta della costruzione.

In qualsiasi situazioni di perplessità, sarà vincolante il parere sottoscritto da un geologo richiesto dall'Ufficio Comunale.

In particolare si riporta la definizione delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.88.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da

acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

Gli eventuali edifici isolati presenti all'interno della classe IIIA, ricadenti in aree di dissesto attivo, sono da intendersi soggetti alle limitazioni e vincoli della classe IIIB4.

CLASSE IIIB (ENUNCIATO GENERALE, COMUNE A TUTTE LE SOTTOCLASSI DISTINTE)

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad esempio interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ecc.. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77..

- **SOTTOCLASSE IIIB1** – non presente;
- **SOTTOCLASSE IIIB2** – *In assenza degli interventi di riassetto territoriale saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti;*
- **SOTTOCLASSE IIIB3** – *In assenza degli interventi di riassetto territoriale saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti;*
- **SOTTOCLASSE IIIB4** – *anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento di carico antropico.*

CLASSE IIIC (NON PRESENTE)

Tutte le sottoclassi proposte non esimono l'Amministrazione comunale dal predisporre un adeguato programma di monitoraggio e manutenzione delle opere esistenti, con cadenza annuale, e la realizzazione delle nuove opere di riassetto, ove previste, per la sicurezza delle aree insediate.

NORMATIVA TECNICA

1. Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico, facente parte integrante del P.R.G.C.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del PAI, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche, sulle limitazioni alle quali sono soggette le zone in dissesto e sugli interventi prescritti per la minimizzazione del rischio.
3. Nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune dovrà inserire i dati relativi alla classificazione del territorio, in relazione al dissesto localmente presente; altresì dovrà richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, derivanti dal dissesto segnalato.
4. Per i dissesti perimetrati come Eea e Eel nella cartografia allegata si applicano le norme dell'art. 9 comma 6 delle NdA del PAI.
5. Per i dissesti perimetrati come Eml nella cartografia allegata si applicano le norme relative alla classe II o classe III, in relazione alla classificazione riportata sulla tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata al presente studio, in coerenza con i disposti dell'art. 9 comma 6bis delle NdA del PAI.
6. Per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la fascia di rispetto è stabilita nella misura minima di 200 metri: eventuali ridefinizioni dovranno essere richieste agli organi competenti, secondo quanto previsto dal DPGR 11.12.2006 n. 15/R, e costituiranno automatica variante di piano.
7. Nelle zone acclivi o poste alla base di versanti dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali; dovrà essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a sostegno di terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, verificando il loro stato di conservazione.
8. Nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso, anche se non censite nell'ambito della cartografia di piano, si prescrive il divieto

alla realizzazione di locali interrati e l'eventuale messa in opera di adeguati interventi per la bonifica dei luoghi; la medesima prescrizione si applica anche alle aree di pianura allagabili e/o interessate da soggiacenza delle acque sotterranee in grado di interferire con i medesimi.

9. Qualora sia necessario effettuare sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve e a lungo termine, la stabilità dei pendii.
10. Nelle aree di conoide le strutture portanti dei manufatti devono essere rinforzate e non è ammessa la creazione di aperture sul lato rivolto nella direzione di propagazione della corrente, che ne facilitino l'ingresso.
11. Dovrà essere predisposto un Piano di Protezione Civile esteso all'intero territorio comunale che tenga in considerazione anche le aree inserite in classe II di pericolosità geomorfologica oltre a quelle inserite in classe III. Il Piano di protezione Civile dovrà inoltre tenere in considerazione gli scenari derivanti dalle "Mappe sperimentali di vulnerabilità in caso di alluvione indotta da crollo e manovra degli organi di scarico dighe", redatte dal Settore Protezione Civile della Regione.
12. Per qualsiasi intervento sul territorio, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate le norme del D.M. 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni". Le indicazioni desunte dalle indagini geologiche di supporto al P.R.G.C. dovranno essere considerate quale base conoscitiva per gli approfondimenti necessari a scala di piano esecutivo. Tutti gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e topografici di un sito dovranno essere acquisiti in fase progettuale per ogni intervento edilizio. Si rammenta che:
 - a) i progetti relativi ad interventi su edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico (cfr. all. A della D.G.R. 64-11402 del 23.12.03) e quelli di competenza statale devono essere soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/01, secondo le procedure di cui alla Circolare P.G.R. 1/DOP del 27.04.04 e la D.G.R. 19.01.2010 n. 11-13058.

- b) per le costruzioni su pendii, le indagini devono essere estese al di fuori dell'area edificatoria, al fine di acquisire tutti gli elementi che concorrono a definire la stabilità dell'insieme opera-pendio in presenza di azione sismica;
- c) non potranno comunque essere realizzati interventi edificatori su pendii instabili o in terreni suscettibili di liquefazione o eccessivo addensamento o di rottura di faglia in superficie, in caso di evento sismico, senza interventi di riassetto per il consolidamento dei terreni e con particolari accorgimenti tecnici.

13. CLASSE I

Anche nelle zone in **CLASSE I** di idoneità urbanistica, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate, ove previste, le norme del D. M. 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni".

14. CLASSE II

Nelle aree in classe II di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica, riportati nella Relazione geologica e di seguito riassunti:

- a) zone con sedimenti di caratteristiche geotecniche mediocri e/o da debolmente a mediamente acclivi:

Sono dispersi un po' ovunque nel territorio comunale e corrispondono sostanzialmente alle zone di pianoro glaciale da poco a mediamente acclivi ma comunque con pendenza inferiore a 23°. In questi settori si prescrive che vengano sviluppate indagini geognostiche, commisurate all'importanza dell'opera, per l'analisi della successione stratigrafica di dettaglio e la parametrizzazione geotecnica dei terreni e la redazione di verifiche di stabilità per i terreni disposti su pendio;

- b) rilevati antropici:

sono piccole aree che sono state oggetto di riporti antropici con lo

scopo di innalzare la quota del piano campagna, al fine di evitare potenziali esondazioni del fiume Toce. Data la possibilità di locali erosioni della scarpata prospiciente il fiume, si prescrive il controllo delle condizioni della scarpata con eventuale posa di protezioni antierosive;

c) terrazzo alluvionale esterno alla piana esondabile del Fiume Toce:

si tratta dello stretto terrazzo in destra idrografica, a valle delle Terme, dove si prescrive che non siano realizzati locali interrati, a causa della possibile risalita della falda freatica in concomitanza con le piene fluviali;

15. CLASSE IIIA

- a) Le aree inedificate incluse in **CLASSE IIIA** sono da considerarsi inidonee a nuovi insediamenti.
- b) L'edificio sparso eventualmente ricadente nelle **AREE IIIA** e non distinto in cartografia di sintesi, deve essere assoggettato alle norme previste al punto 6.2 e 6.3 della N.T.E./99. In particolare si prevede che possa essere effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio esistente e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione oltre che, nel caso di modesti interventi, il cambio di destinazione d'uso che non implichi un aumento del rischio. In caso di modesti interventi il cambio di destinazione d'uso può essere consentito solo a seguito di indagini puntuali che dettagliano le condizioni locali di pericolosità e di rischio, individuino gli accorgimenti tecnici o le opere di riassetto o gli interventi manutentivi da attivare e verificchino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio. Restano esclusi da questa norma gli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, quali a titolo esemplificativo, le zone di frana attiva, i conoidi attivi o ad elevata pericolosità, i paleoalvei riattivabili sul fondovalle del Toce, l'area di esondazione Eea del Toce, per le quali valgono le norme della classe IIIB4.
- c) Nelle aree comprese in **CLASSE IIIA**, fatte salve eventuali norme più

restrittive con particolare riferimento alle norme del R.D. 523/1904, sono ammessi i seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- le opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia, alle reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le derivazioni e gli attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
- l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua e l'adeguamento idraulico delle tombinature;
- gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, delle zone agricole e di quelle residenziali e produttive esistenti o previste dal P.R.G. e dai P.P.;
- i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
- le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del PAI; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali che non

costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano instabilità dei versanti;

- la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

d) La realizzazione di opere infrastrutturali, di impianti tecnologici, di strutture accessorie e di strutture ricreative, rifugi ed edifici agro-silvo-pastorali ricadenti nelle aree in classe IIIA di idoneità urbanistica, deve essere condizionata a specifici studi di dettaglio di un intorno significativo del territorio interessato, allo scopo di valutarne l'effettivo grado di pericolosità e di rischio fatte salve altre disposizioni di legge più restrittive, con particolare riferimento alle N.d.A. del PAI.

16. RETICOLO IDROGRAFICO

Per il reticolo idrografico devono esser applicate le seguenti norme:

- a) salvo che per opere di attraversamento viabilistico non è consentita la copertura dei corsi d'acqua anche con tubi o scatolari di ampia sezione (D.Lgs. 152/06 art. 115); le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; ove possibile si provveda a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua, e in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;
- b) in ogni caso per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" ossia senza restringimenti rispetto alla sezione naturale d'alveo;
- c) non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
- d) non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o

idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;

- e) gli interventi di sistemazione idraulica sono consentiti solo previo studio idraulico, geologico e geomorfologico di dettaglio ed acquisizione, laddove previsto dalla normativa, dei pareri favorevoli degli Enti competenti in materia.
- f) non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque nelle aree di laminazione esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;
- g) sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- h) con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
- i) con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. 25/7/1904 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua assumono l'efficacia di "disciplina locale" ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R. n.14/LAP/PET dell'8/10/98 e s.m.i.
- j) per i corsi d'acqua pubblici e con alveo demaniale si applicano i

disposti dell'art. 96 del R.D. 523/1904: le distanze minime dalla sponda o dal piede degli argini maestri non possono essere inferiori a 10 m per le fabbriche e gli scavi e a 4 m per alberi e siepi;

- k) qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI;
- l) nelle aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, con pericolosità molto elevata (Ee) ed ascritte alla classe IIIA, è ammessa comunque la realizzazione di opere riguardanti la regimazione e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee (sorgenti, pozzi, derivazioni, attingimenti), e di altre opere infrastrutturali (acquedotti, metanodotti, elettrodotti, impianti di trattamento acque reflue, ecc.) previa obbligatoria indagine geologica, geomorfologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica che ne attesti chiaramente la fattibilità e stabilisca gli accorgimenti tecnico-realizzativi atti a non aggravare la situazione di pericolosità esistente.

17. CLASSE IIIB

- a) Nelle aree in classe IIIB è ammessa la realizzazione di:
- opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua, gli impianti di depurazione, gli impianti di produzione di energia idroelettrica, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di servizi pubblici);
 - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;

- interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione dei fenomeni di dissesto;
 - attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e L.R. 44/2000;
 - strade di servizio alle attività estrattive o agro-silvo-pastorali chiuse al traffico pubblico e piste tagliafuoco, nonché accessi carrai per raggiungere aree ascritte alle altre Classi di idoneità urbanistica.
- b) Gli interventi di riassetto territoriale previsti per la minimizzazione del rischio in classe IIIB sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- Misure non strutturali
 - I. manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle opere esistenti;
 - II. Attività di sorveglianza e monitoraggio;
 - III. Attività di mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici;
 - IV. Regolamentazione dell'uso del suolo;
 - V. Piano di Protezione Civile;
 - Misure strutturali estensive:
 - I. Riforestazione o miglioramento agricolo dei terreni;
 - II. Rinaturazione e recupero del suolo;
 - III. Opere di idraulica forestale sui corsi d'acqua del reticolo minore;
 - Misure strutturali intensive (con tecniche di ingegneria naturalistica e/o tradizionali):
 - I. Opere di consolidamento, sistemazione e protezione versanti;
 - II. Opere idrauliche sui corsi d'acqua;
 - III. Modellamento degli alvei;
 - IV. Difese arginali
- c) secondo quanto previsto al punto 7.3 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP, fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate nella cartografia tematica geologica, in assenza di interventi di riassetto sono accettabili, solo a seguito di opportune indagini di dettaglio, gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltre che gli adeguamenti igienico-funzionali, escludendo comunque la realizzazione di nuove unità abitative;

- d) Le situazioni di pericolosità e di rischio delle aree in classe IIIB sono specificate nella cartografia di sintesi: nelle NdA del PRGC dovranno essere specificati per ogni singola area o nucleo i tipi di interventi, le destinazioni e le possibilità/quantità edificatorie ammesse, in coerenza con la pericolosità rilevata, traducendo la definizione di modesto carico antropico in parametri urbanistici.
- e) la procedura per la realizzazione di nuove opere di riassetto atte a minimizzare la pericolosità dei territori in classe IIIB, ove necessarie, potrà essere gestita dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, da altri soggetti pubblici o da privati che hanno specifico interesse nell'attuazione delle previsioni urbanistiche
- f) a seguito del completamento dell'iter per la realizzazione delle opere di riassetto da parte dell'Amministrazione Comunale o da altri enti competenti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale condurre la verifica della loro funzionalità, in relazione alla minimizzazione del rischio per le aree ad esse sottese;
- g) secondo quanto previsto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP al punto 7.6, la verifica della minimizzazione o eliminazione del rischio deve essere condotta a livello dell'intera area inserita in classe IIIB: non è possibile dunque condurre tale verifica a livello di singolo lotto edificatorio o delegarla al professionista incaricato del progetto di edificazione
- h) l'Amministrazione Comunale potrà avviare le procedure di realizzazione delle opere di riassetto e difesa del territorio delle aree in classe IIIB, avvalendosi anche dei "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" di cui all'art. 47 della L.R. 56/77;
- i) in assenza delle necessarie opere di riassetto, nelle aree ascritte alla classe IIIB2 e IIIB3, saranno ammesse solo trasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico fatto salvo quanto previsto dal punto j seguente;
- j) i cambi di destinazioni d'uso saranno ammessi solo a seguito dell'avvenuto riassetto e solo nelle sottoclassi IIIB2 e IIIB3: secondo quanto previsto al punto 6.3 e al punto 7.3 della N.T.E./99, in caso di modesti interventi da eseguirsi su edifici singoli o porzioni di essi può essere eventualmente consentito il cambio di destinazione d'uso (ad esclusione della sottoclasse IIIB4) solo a seguito di indagini puntuali che dettino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare, in relazione anche a quanto previsto nel Cronoprogramma e a quanto indicato alla lettera b) precedente, e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio, ;

- k) a seguito di specifiche indagini, qualora le condizioni di pericolo lo consentano, saranno consentite nuove costruzioni di edifici per attività agricole e residenze rurali ivi comprese le attività agrituristiche, connesse alla conduzione aziendale, se non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola;
- l) le aree ascritte alla classe IIIB dovranno essere inserite in un cronoprogramma delle opere di difesa, nel quale sia esplicita la destinazione urbanistica delle opere suddette e siano individuate, per ciascuna opera, le porzioni di territorio da essa protette e/o a pericolosità e rischio minimizzato: il cronoprogramma dovrà essere elaborato in dettaglio nella fase attuativa del piano regolatore.
- m) Per i territori attribuiti alla Sottoclasse IIIB2 la realizzazione di nuovi interventi è subordinata ad una delle seguenti condizioni:
 - verifica e certificazione delle condizioni di adeguatezza delle opere di difesa e di minimizzazione del pericolo esistenti (argini, briglie, difese spondali, ecc.) da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune oppure da professionisti esterni abilitati in materia, all'uopo incaricati dall'Amministrazione Comunale;
 - esecuzione di Piani di Riassetto, così come previsto nel Cronoprogramma e ai punti precedenti, per l'adeguamento di opere di difesa esistenti (nel caso non fossero efficaci) oppure mirati all'introduzione di più opportuni interventi di mitigazione per risolvere le situazioni di dissesto in atto o potenziali;
- n) nelle zone in SOTTOclasse IIIB3, caratterizzate da pericolosità elevata, è da escludere la realizzazione di nuove unità abitative o completamenti ma sono ammessi solo interventi che comportino un modesto incremento di carico antropico. Gli interventi suddetti potranno essere realizzati solamente al termine dell'iter procedurale per la verifica delle opere esistenti o per la messa in opera delle nuove sistemazioni per la difesa del territorio (progettazione, realizzazione, collaudo e verifica ai fini urbanistici delle opere di riassetto) come specificato al punto precedente;
- o) nelle zone in sottoclasse IIIB4, caratterizzate da pericolosità molto elevata, è da escludere la realizzazione di interventi che comportino anche un modesto incremento di carico antropico. La messa in opera delle sistemazioni per la difesa del territorio (progettazione, realizzazione, collaudo e verifica ai fini urbanistici delle opere di riassetto) è comunque indispensabile per la difesa dell'edificato.

18. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- a) Per le nuove edificazioni nelle aree inserite in classe II e IIIB2 (e, per quanto possibile in relazione agli interventi ammissibili, anche nelle aree IIIB3 e IIIB4), ubicate nelle frazioni Longio, Camplero, Flecchio, Foppiano, Gnivola, Viceno, Mozzio, Smeglio, Emo e Salecchio devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva, al fine di contrastare e/o minimizzare gli effetti locali dei cedimenti differenziali del terreno o i suoi spostamenti relativi:
- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
 - realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
 - realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

SCHEDA 1

LOCALITÀ

Compolo

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante ad acclività media, prospiciente la valle del rio Ghendola e ricadente in area DGPV

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Erosioni regressive della scarpata, movimenti differenziali del terreno

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Regimazione acque superficiali al fine di evitare erosioni regressive al ciglio della scarpata principale
- inserimento nel piano di Protezione Civile con sorveglianza periodica (annuale) della stabilità della scarpata principale

SCHEDA 2

LOCALITÀ

Frazioni di Viscardi, Prepiana Vorna

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV, dalla vicina scarpata dell'Alfenza e da locali dissesti gravitativi.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi veloci lungo la scarpata dell'Alfenza, dissesti gravitativi locali (frane di crollo e complesse).

INTERVENTI DI RIASSETTO

Per tutte le frazioni:

- analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA (capisaldi GPS) per la verifica dei movimenti differenziali
- regimazione acque superficiali al fine di evitare erosioni regressive
- inserimento nel piano di Protezione Civile con sorveglianza periodica (annuale) della stabilità della scarpata principale.

Interventi aggiuntivi

Frazioni Viscardi e Prepiana: analisi del versante soprastante gli abitati e progettazione di eventuali sistemi di consolidamento e protezione, in relazione ai fenomeni di dissesto gravitativo locale

Frazione Vorna: sorveglianza annuale della stabilità della scarpata dell'Alfenza con relazione sullo stato dei luoghi

SCHEDA 3

LOCALITÀ

Frazione di Longio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 e IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV, dalla vicina scarpata dell'Alfenza e da locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi veloci lungo la scarpata dell'Alfenza, dissesti gravitativi locali.

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA (capisaldi GPS) per la verifica dei movimenti differenziali
- regimazione acque superficiali al fine di evitare erosioni regressive e redazione di programma di manutenzione periodica degli impluvi
- inserimento nel piano di Protezione Civile

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

Interventi aggiuntivi

- per il settore in classe IIIB3, progettazione di sistemi di consolidamento e protezione del versante, in relazione ai fenomeni di dissesto gravitativo locale.

SCHEDA 4

LOCALITÀ

Frazione di Foppiano sopra

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante da mediamente acclive ad acclive interessato da DGPV e da una frana di crollo.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, distacco di massi dallo soprastante scarpata e lungo il versante.

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA (capisaldi GPS) per la verifica dei movimenti differenziali
- inserimento nel piano di Protezione Civile con sorveglianza periodica (annuale) della stabilità della scarpata soprastante l'abitato
- interventi di manutenzione del versante boschivo a protezione abitato.

SCHEDA 5

LOCALITÀ

Frazioni di Foppiano Sotto, Gnivola, Rovalo Sotto, Cascine Grandi e Mondei

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV, dalla vicina scarpata dell'Alfenza e da locali dissesti gravitativi (soliflussi).

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi veloci lungo la scarpata dell'Alfenza, aree con difficoltà di drenaggio.

INTERVENTI DI RIASSETTO

Per tutte le frazioni:

- analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti differenziali
- opere di drenaggio e bonifica dei terreni
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

Interventi aggiuntivi

Per le aree in IIIB4: programma di manutenzione periodica degli alvei limitrofi (almeno annuale ed a seguito di ogni evento di piena), verifica ed eventuale adeguamento degli attraversamenti.

Aree in IIIB2 e IIIB3 prossime all'Alfenza: sorveglianza annuale della stabilità della scarpata dell'Alfenza con relazione sullo stato dei luoghi

Aree in IIIB3 vicine ad impluvi: (es. area campeggio) manutenzione periodica degli impluvi (almeno annuale ed a seguito di ogni evento di piena).

SCHEDA 6

LOCALITÀ

Viceno

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV, dalla vicina scarpata dell'Alfenza e da locali dissesti gravitativi (soliflussi).

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi veloci lungo la scarpata dell'Alfenza, aree con difficoltà di drenaggio, tratti coperti di corsi d'acqua.

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti differenziali
- opere di drenaggio e bonifica dei terreni
- inserimento nel piano di Protezione Civile con sorveglianza periodica (annuale) della stabilità della scarpata principale.

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

Interventi aggiuntivi

Per le aree in IIIB4 : adeguamento ed eventuale riapertura dei tratti coperti dei corsi d'acqua, programma di manutenzione periodica degli alvei ed eventuale adeguamento degli attraversamenti.

Aree in IIIB2 prossime all'Alfenza: verifica (almeno annuale ed a seguito di ogni evento di piena) e manutenzione periodica delle opere idrauliche lungo l'Alfenza, anche con svuotamento delle briglie al fine di mantenerne inalterata la funzionalità.

SCHEDA 7

LOCALITÀ

Camplero e Flecchio Inferiore

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV e da locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi locali (frane di crollo).

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti differenziali
- regimazione acque superficiali e redazione di programma di manutenzione periodica degli impluvi
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

SCHEDA 8

LOCALITÀ

Frazioni di Mozzio e Smeglio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV e da locali dissesti gravitativi (soliflussi).

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, aree con difficoltà di drenaggio.

INTERVENTI DI RIASSETTO

Per tutte le frazioni:

- analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti differenziali
- opere di drenaggio e bonifica dei terreni
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

Interventi aggiuntivi

Aree in IIIB4: programma di manutenzione periodica degli alvei (almeno annuale ed a seguito di ogni evento di piena), verifica ed eventuale adeguamento degli attraversamenti e dei tratti coperti.

Aree in IIIB3: regimazione acque superficiali per evitare l'innesco di frane per saturazione e fluidificazione, analisi dei versanti per la progettazione di eventuali sistemi di consolidamento.

SCHEDA 9

LOCALITÀ

Verampio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Area di conoide di deiezione nel fondovalle a pericolosità elevata, con opere idrauliche di difesa

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Debris flow

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 10

LOCALITÀ

Verampio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Area di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 11

LOCALITÀ

I Cantoni

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, presenza di impluvi e di locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, distacco di massi, ruscellamenti concentrati

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica degli impluvi
- analisi finalizzata alla progettazione di eventuali opere di consolidamento e protezione delle pareti rocciose
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 12

LOCALITÀ

Moderata

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree soggette a dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Ruscellamenti concentrati, distacco di massi da versante e pareti rocciose, movimenti differenziali del terreno

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica degli impluvi e regimazione acque superficiali
- analisi finalizzata alla progettazione di opere di consolidamento e protezione delle pareti rocciose e dei versanti
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 13

LOCALITÀ

Cravegna

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Presenza di impluvi e di locali dissesti gravitativi per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Ruscellamenti concentrati, soil slip, erosioni regressive

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica degli impluvi
- drenaggio e regimazione delle acque superficiali
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 14

LOCALITÀ

Braccio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, aree in conoide del t. Alfenza, a pericolosità da media moderata a molto elevata

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica delle briglie per mantenerne inalterata la funzionalità,
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 15

LOCALITÀ

Quategno di dentro

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, aree di conoide del rio Antolina a pericolosità da elevata a molto elevata

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica delle briglie per mantenerne inalterata la funzionalità
- regimazione acque di ruscellamento provenienti dai versanti
- verifica ed eventuale adeguamento dell'attraversamento della strada comunale (per le aree in IIIB3 poste in sinistra idrografica e prossime all'alveo)
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 16

LOCALITÀ

Abitato di Crodo

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3 - IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, aree in conoide del t. Alfenza, a pericolosità da media moderata a molto elevata, aree di versante con locali soliflussi al margine della DGPV

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow, movimenti differenziali dei versanti

INTERVENTI DI RIASSETTO

Aree in conoide

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica delle briglie per mantenerne inalterata la funzionalità
- adeguamento dell'attraversamento della strada statale per i territori in IIIB4 a valle della strada medesima
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Aree di versante

- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni;
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

In caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere inoltre adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

SCHEDA 17

LOCALITÀ

Quategno di fuori

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, aree di conoide del rio Golernia a pericolosità elevata a molto elevata

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica delle briglie per mantenerne inalterata la funzionalità
- consolidamento versanti a monte dell'apice con interventi di riforestazione e di ingegneria naturalistica
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 18

LOCALITÀ

Emo, Salecchio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3 - IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, difese da opere idrauliche, aree di versante con locali soliflussi, zone con drenaggio difficoltoso.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow, movimenti differenziali dei versanti

INTERVENTI DI RIASSETTO

Aree di fondovalle

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento, sia relativamente al fiume Toce che per quanto riguarda le opere in conoide del Rio Grande e del Rio Piccolo
- inserimento nel piano di Protezione Civile

Aree di versante

- bonifica e drenaggio dei terreni
- verifica ed eventuale adeguamento degli attraversamenti sui corsi d'acqua minori;
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

In caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere inoltre adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

Interventi aggiuntivi

Aree in IIIB3 e IIIB4 vicine ad impluvi: manutenzione periodica degli impluvi (almeno annuale ed a seguito di ogni evento di piena).

SCHEDA 19

LOCALITÀ

Alpiano superiore

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB3 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, aree in conoide del rio Grande e del rio Piccolo, a pericolosità da elevata a molto elevata, aree con dissesti gravitativi di crollo

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow, mobilitazione e distacco di massi dai versanti e dalle pareti rocciose

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Programma di manutenzione periodica (annuale e a seguito di ogni evento alluvionale) delle opere idrauliche esistenti ed analisi di dettaglio per il loro eventuale potenziamento
- programma di manutenzione periodica delle briglie per mantenerne inalterata la funzionalità,
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Intervento aggiuntivo

- Area in IIIB2: analisi del versante in sinistra idrografica del rio Piccolo finalizzata all'eventuale progettazione di opere di consolidamento

SCHEDA 20

LOCALITÀ

Vegno

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 –IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree prossime alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, difese da opere idrauliche, aree in conoide del rio d'Oro e del rio Canale Lucena

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow

INTERVENTI DI RIASSETTO

Aree di conoide

- Analisi e progettazione di opere idrauliche di difesa lungo il rio dell'Oro ed adeguamento degli attraversamenti e dei tratti canalizzati
- Manutenzione periodica, almeno annuale, del rio canale Lucena e dei tratti canalizzati, con loro eventuale adeguamento previa verifiche geomorfologiche ed idrauliche
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Aree di fondovalle

- Manutenzione periodica delle difese spondali lungo il fiume Toce
- inserimento nel piano di Protezione Civile

SCHEDA 21

LOCALITÀ

La Cappella - Cheggio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Versante caratterizzato da ripiani di origine glaciale intervallati da scarpate acclivi interessate da DGPV e da locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti differenziali del terreno, dissesti gravitativi locali (frane di crollo).

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti differenziali
- regimazione acque superficiali
- analisi ed eventuale consolidamento versante
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Per le eventuali nuove edificazioni o ristrutturazioni s.l., devono essere adottati i seguenti accorgimenti tecnici in fase esecutiva:

- realizzazione di fondazioni continue e ad elementi collegati tra loro o altre tipologie che possano sopportare adeguatamente eventuali cedimenti differenziali;
- realizzazione di opere di drenaggio e bonifica dei terreni con allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di sistemi fognari allacciati ad un collettore o altri sistemi che evitino la dispersione dei reflui nel terreno.

SCHEDA 22

LOCALITÀ

Rencio

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 –IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree limitrofe alla zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, aree al piede di settori rocciosi con attività estrattive o con locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, distacco di massi

INTERVENTI DI RIASSETTO

Aree di versante

- Analisi dei dati provenienti dai monitoraggi dell'ARPA per la verifica dei movimenti del versante
- Realizzazione di opere di consolidamento del versante a protezione abitati
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Aree di fondovalle

- Manutenzione periodica delle difese spondali lungo il fiume Toce e loro eventuale potenziamento
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 23

LOCALITÀ

Alpiano inferiore

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Aree ricadenti nella zona di esondazione del fiume Toce nel fondovalle, a pericolosità molto elevata, parzialmente difese da opere idrauliche, aree in conoide del rio della Bealma e rio Gionzana, locali dissesti gravitativi

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Esondazioni torrentizie, debris flow, frane per saturazione e fluidificazione della copertura

INTERVENTI DI RIASSETTO

Aree di conoide

- Manutenzione periodica, almeno annuale, dei corsi d'acqua
- Adeguamento attraversamenti e regimazione acque superficiali
- Analisi per eventuale consolidamento versanti atti a contrastare fenomeni di soil slip, anche con interventi di riforestazione e/o ingegneria naturalistica
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

Aree di fondovalle

- Manutenzione periodica delle difese spondali lungo il fiume Toce
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 24

LOCALITÀ

Maglioggio - Cruppo

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Ripiani glaciali con versanti soggetti a dissesti gravitativi complessi e soil slip

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti gravitativi, ruscellamenti

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Manutenzione periodica, almeno annuale, degli impluvi e regimazione acque superficiali
- Analisi per eventuale consolidamento versanti, anche con interventi di riforestazione e/o ingegneria naturalistica (alvei del rio Antolina e rio Golernia e loro affluenti)
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 25

LOCALITÀ

Salera

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 – IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Ripiani glaciali intercalati a versanti acclivi con ruscellamenti e soil slip

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti gravitativi, ruscellamenti

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Manutenzione periodica, almeno annuale, degli impluvi e regimazione acque superficiali
- Analisi per eventuale consolidamento versanti, anche con interventi di riforestazione e/o ingegneria naturalistica
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 26

LOCALITÀ

Chioso

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 - IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Ripiani glaciali intercalati a versanti acclivi con ruscellamenti in sponda sinistra del rio Buscacci

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti gravitativi, ruscellamenti

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Manutenzione periodica, almeno annuale, degli impluvi e regimazione acque superficiali
- Analisi per eventuale consolidamento versanti, anche con interventi di riforestazione e/o ingegneria naturalistica
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

SCHEDA 27

LOCALITÀ

Piana di Aleccio – la Colla

CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

IIIB2 - IIIB4

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Ripiani glaciali limitrofi a scarpate acclivi della valle del rio Antolina soggette a dissesti gravitativi e ruscellamenti concentrati

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Movimenti gravitativi, ruscellamenti

INTERVENTI DI RIASSETTO

- Manutenzione periodica, almeno annuale, degli impluvi
- regimazione acque superficiali al fine di evitare l'innescò di erosioni regressive
- verifica periodica della stabilità della scarpata principale ed interventi di consolidamento anche con tecniche di riforestazione
- inserimento nel piano di Protezione Civile.

b. Elettrodotti.

In caso di costruzioni in prossimità di elettrodotti dovranno essere rispettate le prescritte distanze previste dall'art. 11 del D.P.R. del 7.1.56 n° 164 e n° 2-1-0-8 del D.P.R. N° 1062 DEL 21.6.1968

In ogni caso per costruzioni che si trovano in prossimità di elettrodotti andranno di volta in volta concordate con l'E.N.E.L. LE DISTANZE DA SSUMERE SULLA BASE DELE NORME RICHIAMATE.

c. Metanodotto.

Le nuove costruzioni dovranno mantenere una distanza pari a 20 ml. Dall'asse del Metanodotto di proprietà della Società SNAM proveniente dall'Olanda.

**Art. 42
NORMATIVA GENERALE**

Si richiamano le norme generali che per quanto non contemplato negli articoli precedenti andranno osservate:

Art. 24 – L.R. 56/77 – Norme generali per i beni culturali ambientali.

Art. 27 - L.R. 56/77 - Fascie e zone di rispetto.

Art. 28 - L.R. 56/77 - Accessi a strade statali e provinciali.

Art. 29 - L.R. 56/77 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali.

Art. 30 - L.R. 56/77 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate.

Art. 31 - L.R. 56/77 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo.

Art. 47 - L.R. 56/77 – Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche.

D.M. 1.4.1968 n° 1404: Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. 6.8.1967 n. 765.

D.M. 2.4.1968 n° 1444: Per tutto quanto non è superato dalla L.R. 56/77.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 43

ADEMPIMENTI DOPO L'ADOZIONE DEL P.R.G.C.

Gli adempimenti procedurali per l'adozione, per la pubblicazione, l'invio al Comitato Comprensoriale ed alla Regione, le proposte di modifica e l'approvazione, sono normate dall'art. 15 della L.R. n° 56/1977.

Art. 44

MISURE DI SALVAGUARDIA

A decorre dalla data della deliberazione di adozione del presente P.R.G.C. e dei relativi Programmi Pluriennali di Attuazione dello stesso, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione, il Responsabile del Servizio, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze presentate nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detto progetto e programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n° 56/1977.

Art. 45

DEROGHE

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alla distanza prescritta dai confini e dai cigli stradali, alle fasce di rispetto, alle altezze ed al numero di piani eventualmente prescritti, alle tipologie edilizie. E' altresì ammessa deroga alla destinazione d'uso delle aree destinate ad uso agricolo unicamente per impianti pubblici.

Sono ammesse deroghe alle presenti norme con le limitazioni e le procedure di cui all'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

Art. 46

NORME IN CONTRASTO

Ogni norma disposta dagli strumenti urbanistici vigenti e dal Regolamento Edilizio che risulti in contrasto con gli elaborati di contenuto prescrittivo di cui al punto 3 del precedente art. 1, o che dia adito a controverse interpretazioni, è sostituita da quanto stabilito dal P.R.G., fatti salvi i disposti della leggi regionali e statali in materia di salvaguardia.

Tra gli elaborati relativi agli S.U.E. previsti dal presente articolo dovrà essere compresa una specifica relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate dai nuovi insediamenti.